1° Settore – Politiche Sociali -Contenzioso - Amministrativo

Oggetto: Legge regionale n°24 del 15/5/2024 e Regolamento di attuazione n°7 /2024. Comunicazione entrata in vigore.

Con la presente, si ritiene utile segnalare la delibera di Giunta Regionale n. 337 del 10 luglio, 2024, in attuazione dell'art. 16 della Legge Regionale n. 24/2024, che ha definito i requisiti soggettivi, organizzativi, strutturali, gestionali e qualitativi dei servizi educativi fino a sei anni, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

L'entrata in vigore della Legge Regionale n°24 del 15 maggio 2024 di "Disposizioni per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla nascita fino ai sei anni" abroga, riordina e disciplina la normativa del 29 marzo 2013, n. 15 dei servizi educativi per la prima infanzia.

La Legge Regionale n°24 del 15 maggio 2024 è stata pubblicata sul BURC n°101 del 16/5/2024 e il suo Regolamento attuativo n°7 /2024 è stato pubblicato sul BURC n°147 del 12/7/2024.

Il procedimento di autorizzazione al funzionamento si realizza attraverso le fasi disciplinate dall'art 38 del Regolamento di Attuazione.

Il soggetto titolare di un servizio educativo/integrativo che, intenda autorizzarlo al funzionamento, purché in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall' art. 28 del Regolamento di attuazione, deve presentare la domanda con relativa documentazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dove ha sede il servizio stesso.

Lo Sportello Unico delle Attività Produttive, dopo aver verificato la completezza formale e l'ammissibilità della domanda, inoltra la documentazione all'Azienda Sanitaria Provinciale, tramite canale interoperabile, per l'analisi della documentazione rispetto a:

idoneità della struttura all'utilizzo specifico; idoneità igienico-sanitaria.

Lo Sportello Unico delle Attività Produttive, inoltra, quindi la richiesta all'Ambito Territoriale Sociale di riferimento per la convocazione della Commissione multiprofessionale, allegando la documentazione per l'inoltro ai membri della Commissione, al fine di consentirne l'esame della stessa.

L'Ambito territoriale sociale convoca la commissione che esamina la documentazione e realizza un sopralluogo del servizio per una verifica diretta dei requisiti.

La Commissione tecnico-multiprofessionale esprime collegialmente un parere obbligatorio - non vincolante - sull'autorizzazione al funzionamento del servizio, frutto della valutazione della documentazione prodotta e del sopralluogo effettuato.

La durata dell'autorizzazione al funzionamento è fissata in cinque anni. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione è presentata dal gestore al comune entro centoventi giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione stessa. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere rilasciato solo nel caso in cui non vi siano modifiche sostanziali.

L' accreditamento può essere richiesto solo se si è in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, secondo quanto dal regolamento di attuazione n°7 /2024 e dall'art. 22 della L.R. 24/2024.



1° Settore – Politiche Sociali -Contenzioso - Amministrativo

L' Accreditamento è disposto con provvedimento del Comune dove ha sede il servizio educativo, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa acquisizione del parere non vincolante espresso dalla Commissione tecnico-multiprofessionale.

La durata dell'accreditamento è fissata in cinque anni, ed alla scadenza, si procede con il rinnovo.

La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere la documentazione di cui all'art.39 del regolamento di attuazione, mentre l'istanza per l'accreditamento deve contenere gli elementi di cui all'art.41 del predetto regolamento.

La Responsabile del I° Settore Paola Grande